

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL
"FONDO DI EMERGENZA E SOLIDARIETÀ" ISTITUITO DAL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO IN FAVORE DEI PROPRI
ISCRITTI.**

**** ** ***

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato,
richiamata


la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato - Adunanza Straordinaria n. 23/2020 del 09.07.2020 - con cui veniva istituito un "Fondo di emergenza e solidarietà" in favore degli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato per fronteggiare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Sars-Cov 2;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) Legge 31.12.2012 n. 247, emana il seguente

REGOLAMENTO

1. Costituzione del Fondo di emergenza e solidarietà

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, in relazione all'anno 2020, istituisce in favore degli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato, un "Fondo di emergenza e solidarietà" al fine di erogare un contributo economico a titolo di atto di liberalità in favore di coloro che versino in gravi difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2. Detto Fondo viene costituito con uno stanziamento iniziale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00euro), previo aumento del capitolo di bilancio preventivo, attingendo alle riserve di liquidità dell'Ordine degli Avvocati di Prato. L'entità iniziale di tale Fondo potrà essere aumentata in forza di donazioni da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato che dovranno intervenire entro e non oltre il



31.10.2020, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT08 V030 6921 5291 0000 0001527, con la causale "donazione Fondo di emergenza e solidarietà Ordine degli Avvocati di Prato".

2. Contributi previsti dal Fondo di emergenza e solidarietà


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche del Fondo come sopra determinate, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, in favore di ciascun iscritto che ne farà richiesta e dimostrerà di possedere i requisiti come di seguito previsti, pari ad una somma ricompresa fra euro 300,00 (trecento/00euro) ed euro 3.000,00 (tremila/00euro), previa compensazione dell'importo deliberato con le somme a qualsiasi titolo dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

3. Domande per l'accesso al Fondo di emergenza e solidarietà.

Ciascuno fra gli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Prato che vi abbia interesse, dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020, da considerarsi quest'ultimo termine ultimo ed essenziale, potrà depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato domanda scritta in carta libera con cui rivolge istanza per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di emergenza e solidarietà previsto dal seguente regolamento. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere depositate in originale, unicamente e direttamente da parte del soggetto istante e dallo stesso sottoscritte; non è ammessa altra forma alternativa di deposito (quali ad esempio raccomandata a/r - fax - email).

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- l'indicazione da parte del soggetto istante dei dati anagrafici, del

  2

codice fiscale, del domicilio professionale, dell'indirizzo pec;

- l'indicazione degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante, ivi compresi i conviventi *more uxorio*, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare;
- una dichiarazione ex artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica del soggetto istante inerente: il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi - la titolarità anche *pro quota* di diritti reali - l'entità di depositi bancari e il controvalore di strumenti finanziari e assicurativi nella disponibilità del soggetto istante alla data di presentazione della domanda - l'entità dei compensi percepiti dal soggetto istante e derivanti dalla propria attività professionale di avvocato nel periodo dal 01 marzo 2019 al 30 giugno 2019 nonché dal 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
- una dichiarazione ex artt. 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la situazione reddituale ed economica di ciascun componente il nucleo familiare del soggetto istante ed inerente il reddito imponibile risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- indicazione specifica dei gravi motivi (professionali e/o personali e/o familiari) connessi all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2 e per i quali l'istante verserebbe in stato di grave difficoltà economica, comprovata da idonea documentazione;
- copia fotostatica non autentica di un documento di identità del soggetto istante.

4. Definizione di stato di grave difficoltà economica.

Ai fini dell'erogazione del contributo richiesto si intende per "stato di grave difficoltà economica" la situazione in cui l'istante, in conseguenza




dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2, non sia in grado di far fronte alle esigenze primarie della propria attività professionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento tasse professionali per la permanenza in albi e elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine – pagamento canoni di locazione e/o rate mutuo ipotecario e/o utenze relative ai locali ove esercita la propria attività professionale – pagamento canoni locazione finanziaria relativi a beni strumentali alla propria attività.

5. Istruttoria e decisione.

Scaduto il termine del 30 settembre 2020 il Consiglio dell'Ordine, con riferimento a ciascuna domanda depositata, delegherà uno fra i suoi componenti per un esame preliminare dell'istanza e il compimento di eventuale attività istruttoria che potrà sostanziarsi nella richiesta di documentazione presso l'interessato e/o nella sua audizione. Dell'eventuale audizione dovrà essere redatto sommario processo verbale. Entro il 30 novembre 2020 il Consiglio dell'Ordine, previa relazione del Consigliere istruttore delegato, provvederà a deliberare in merito a tutte le istanze pervenute, fatta eccezione per quelle eventuali istanze che richiedano un'istruttoria complessa e per le quali, su proposta del Consigliere istruttore, il Consiglio dell'Ordine potrà prorogare fino a trenta giorni il termine per la decisione. Ai fini dell'emananda delibera, il Consiglio dell'Ordine, basandosi sulla domanda presentata e sulla documentazione alla stessa allegata, nonché sulla scorta degli esiti dell'istruttoria eventualmente compiuta, è libero di valutare, nella sua discrezionalità, se dichiarare inammissibile, rigettare o accogliere l'istanza, determinando in questo ultimo caso l'entità del contributo nei limiti sopra indicati all'art. 2.

Nel caso di presentazione di più domande di accesso al contributo che siano tutte meritevoli di accoglimento, nell'eventualità in cui la somma in dotazione al Fondo non sia sufficiente a consentire l'erogazione del



4

contributo in favore di tutti i soggetti istanti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'individuare le domande da accogliere rispetto a quelle da rigettare dovrà considerare cumulativamente i seguenti parametri:

- situazione patrimoniale del nucleo familiare;
- particolari condizioni personali rappresentate e documentate dal soggetto istante;
- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nel senso di preferire un avvocato con minore anzianità professionale nella scelta del soggetto cui erogare il contributo richiesto.

6. Destinazione del Fondo nel caso in cui le erogazioni siano inferiori alla sua dotazione

Nell'ipotesi in cui le erogazioni risultino inferiori alla sua dotazione, tale dotazione non impegnata sarà considerata economia di bilancio.

7. Trattamento delle domande e dei dati ivi contenuti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tenuto un registro informatico delle domande presentate, a ciascuna delle quali verrà attribuito un numero progressivo. Nel registro verrà annotata la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo, ove erogato; le domande, una volta deliberate, vengono inserite nel fascicolo personale dell'iscritto, conservato presso il Consiglio dell'Ordine, e sono trattate secondo i criteri di riservatezza di cui alla normativa attualmente in vigore.

